

## DECRETO-LEGGE N. 103/2021 “TUTELA DELLE VIE D’ACQUA DI VENEZIA E DEL LAVORO”

*Il 13 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge, approvato con modifiche il 5 agosto dal Senato, che introduce innanzitutto misure urgenti per la **tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia**, il cui patrimonio ambientale, artistico e culturale è stato dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità.*

*Dal 1 agosto, tra le altre cose, è quindi **vietato il transito** nel Bacino di San Marco, nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca alle **grandi navi** aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: stazza lorda superiore a 25.000 GT (Gross tonnage), lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri, air draft superiore a 35 metri (con esclusione delle navi a propulsione mista vela-motore), impiego di combustibile in manovra che produce emissioni inquinanti (con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0,1%).*

*Nello stesso decreto sono previste **misure per gli operatori del settore** (compagnie di navigazione, gestori dei terminal e società erogatrici di servizi) più direttamente interessate dal divieto di transito delle grandi navi nella laguna di Venezia. A questo scopo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo ad hoc.*

*Come ha sottolineato il relatore e deputato del PD Andrea Romano, si è scelto di procedere nella ricerca di una soluzione “capace di rispondere al contempo a **due esigenze insopprimibili**: da un lato l’esigenza di **salvaguardare** una **città** che è **patrimonio insostituibile** dei veneziani, di tutto il nostro Paese e dell’intera umanità; dall’altro l’esigenza di **salvaguardare** la **portualità veneziana**, che è parte insopprimibile della storia e dell’identità della città di Venezia ma anche dell’intero sistema portuale italiano”.*

*Ricordando come già la scorsa primavera il Parlamento sia stato impegnato su questo tema nel corso della conversione del **decreto-legge n. 45 del 2021** (vedi il [dossier n. 87 del 12 maggio 2021](#) “Decreto legge e n. 45 del 2021: misure per trasporto marittimo e “grandi navi” nella laguna di Venezia” Ufficio Documentazione e Studi Gruppo deputati PD) vediamo di seguito le **principali novità** introdotte dal provvedimento, che contiene anche misure urgenti a tutela dei lavoratori delle aziende in crisi e si compone di sei articoli, gli ultimi due dei quali riguardanti, rispettivamente, la copertura finanziaria e l’entrata in vigore.*

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" (approvato dal Senato) [AC 3257](#) – relatore *Andrea Romano (PD)* – e ai relativi [dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato](#).*

*Assegnato alle Commissioni riunite IX Trasporti e XI Lavoro in sede Referente.*

## **TUTELA DELLE VIE D'ACQUA DI INTERESSE CULTURALE E DICHIARAZIONE DI MONUMENTO NAZIONALE DELLE VIE URBANE D'ACQUA DI VENEZIA (ART. 1)**

Vengono dichiarate **monumento nazionale** alcune vie d'acqua veneziane: il **Bacino di San Marco**, il **Canale di San Marco** e il **Canale della Giudecca di Venezia**.

Si stabilisce che le misure a loro tutela possono comprendere anche **limitazioni e divieto del transito di navi** con specifiche caratteristiche: **stazza lorda superiore a 25.000 GT** (*gross tonnage*); **lunghezza dello scafo** al galleggiamento **superiore a 180 metri**; **air draft superiore a 35 metri**, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore; impiego di **combustibile** in manovra con contenuto di **zolfo uguale o superiore allo 0,1 per cento**.

Si prevede espressamente che a **decorrere dal 1° agosto 2021** su queste vie d'acqua sia **vietato il transito delle grandi navi**.

Sono previste **alcune misure di ristoro** sia **delle compagnie di navigazione** sia del **gestore dei terminal di approdo** e dei **soggetti esercenti servizi connessi al terminal**, nonché a beneficio dei **lavoratori impiegati** in attività, in qualsiasi forma incise direttamente dal divieto di transito di queste navi. A tal proposito si istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un **fondo** con una dotazione **35 milioni per il 2021** e di **22,5 milioni per il 2022**.

## **COMMISSARIO STRAORDINARIO, ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE N. 45 DEL 2021 E INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA (ART. 2, CO. 1-4 TERE 5)**

Si dispone che il **Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia** sia nominato **Commissario straordinario** (senza alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese), con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di una serie di interventi comprendenti: la realizzazione di **punti di attracco** temporanei, **non superiori a cinque nell'area di Marghera**, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT; la **manutenzione dei canali esistenti**; **interventi accessori** per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione. L'esecuzione degli

interventi dovrà avvenire previa **valutazione di impatto ambientale**, secondo quanto previsto dalla normativa in materia, garantendone la **coerenza con** le indicazioni del **Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia**.

Viene inoltre **fatto salvo** quanto previsto dall'**art. 3 del decreto-legge n. 45 del 1 aprile 2021**, convertito con modificazioni dalla legge n. 75 del 17 maggio 2021. L'articolo in questione disponeva che l'**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale** procedesse, entro 60 giorni, all'esperimento di un **concorso di idee** articolato in due fasi, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, al fine di acquisire proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento dell'attività croceristica nel territorio di Venezia e della sua laguna al fine di salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio.

Il Commissario straordinario dovrà inviare al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e successivamente con cadenza semestrale, una **relazione sugli interventi** effettuati, che dovrà poi essere trasmessa alle Camere da parte del Ministro competente. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessità di una variante al piano regolatore portuale, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, ha effetto di **variante**.

#### **INTERVENTI A FAVORE DELLA LAGUNA DI VENEZIA (ART. 2, CO. 4-QUATER)**

Si interviene sul riparto delle **risorse finanziarie** previste per la realizzazione di interventi di **salvaguardia della laguna di Venezia** al fine di assicurarne una più celere realizzazione (28.225.000 euro a Venezia, 5.666.666 a Chioggia, 1.775.000 a Cavallino-Treporti, 1.166.666 ciascuno a Mira e a Jesolo, 500.000 ciascuno a Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino).

#### **CREDITO DI IMPOSTA IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI CON NAVI MINORI IN ACQUE LAGUNARI (ART. 2-BIS)**

Per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è previsto un **credito d'imposta per il 2022**, dunque *una tantum*, a favore delle imprese che svolgono attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari. Il credito è individuato in una percentuale pari al **60 per cento** dell'ammontare del **canone annuale** dovuto per le **concessioni**.

#### **TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CON CAUSALE COVID-19 PER ALCUNE IMPRESE (ART. 3, CO. 1-4)**

Prevista la possibilità di riconoscimento di **ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19** per alcune imprese industriali. La possibilità, che è ammessa per una durata massima di **tredecim settimane** fruibili **fino al 31 dicembre 2021** ed ha un limite complessivo di spesa di **21,4 milioni**

di euro per il 2021, riguarda le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Per i datori di lavoro che presentino la domanda per la nuova prestazione si prevede, fino al termine del periodo di fruizione (fatte salve alcune fattispecie) l'esclusione sia dell'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo sia della possibilità di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

### **SU ILVA SPA E SULLA PRODUZIONE DI PRERIDOTTO (ART. 3, CO. 4-BIS)**

Si autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA-Initalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la **continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto** della società **Ilva SpA**.

Initalia, inoltre, **viene autorizzata alla costituzione di una società, con capitale sociale determinato nell'ambito di un limite massimo pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi** di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la **produzione** del cosiddetto **preridotto** (materia prima costituita da almeno un 85% di ferro metallico, da una frazione variabile di ossido di ferro compresa tra l'8% e il 10% a cui si accompagna una frazione di inerte, vale a dire ossidi di calcio, silicati e alluminati).

### **SERVIZI DI SUPPORTO PER LA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE A FAVORE DI ALCUNI LAVORATORI (ART. 3-BIS)**

Nell'ambito delle risorse già stanziare per il programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (Gol), per il 2021 si destinano 10 milioni di euro a favore dell'accesso ai **servizi di supporto per la ricollocazione professionale** da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività aziendale.

### **ACCORDI DI RIALLINEAMENTO RETRIBUTIVO NEL SETTORE AGRICOLO (ART. 3-TER)**

Viene modificata, retroattivamente, la disciplina transitoria sugli **accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo** e sui relativi accordi aziendali di recepimento.

### **SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ALCUNE SOCIETÀ IN PROCEDURA FALLIMENTARE O IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (ART. 4)**

Si estende al 2022 la disciplina che riguarda le **società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria** e che riconosce uno **sgravio contributivo**, su richiesta e previa autorizzazione dell'Inps, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano

usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale. Lo sgravio consiste nell'esonero sia dal versamento delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'Inps del contributo previsto dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.